SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 860-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BEORCHIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PONTE, CIPELLINI, SEGNANA, TREU, PACINI, COLLESELLI, MAZZOLI, CATELLANI, ALBERTINI, VETTORI e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1977

Tutela del titolo e della professione di « esperto »
di neve e di valanghe

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di dare riconoscimento giuridico alla professione, che di fatto viene già svolta, di esperto di neve e valanghe.

Trattasi di una particolare qualificazione professionale che potrà portare all'esercizio della attività in forma esclusiva, ma anche costituire ulteriore specializzazione per coloro che, a diverso titolo, già operano in zone montane.

Il territorio nazionale è interessato da rilevanti precipitazioni nevose e, per le particolarità orografiche e climatiche, da conseguenti fenomeni valanghivi, che ogni anno provocano perdite di vite umane ed ingenti danni ai beni pubblici e privati.

La presenza umana in alta montagna è venuta in questi anni accrescendosi, sia per lavori di costruzione e manutenzione di opere, impianti ed infrastrutture diverse, come per il diffondersi della pratica degli sport invernali, non più limitata alla sola stagione invernale.

Il problema della sicurezza in montagna è strettamente collegato a quello della prevenzione delle calamità naturali, assume carattere di pubblico interesse e va affrontato anche attraverso una diffusa attività di previsione di quei fenomeni naturali che possono produrre eventi fortemente dannosi.

Nello studio, nella ricerca e nella adozione delle possibili ed attuabili misure di prevenzione, sulla base anche delle raccomandazioni e degli indirizzi operativi enunciati da organismi europei, una importante iniziativa è stata assunta in Italia dal Club alpino italiano che, particolarmente attraverso il suo Servizio valanghe italiano, svolge un'apprezzata attività. Essa è frutto anche di una costante collaborazione con le analoghe organizzazioni degli altri Paesi alpini e si avvale di sistematici rapporti tecnici ed operativi con le Forze Armate e con le Regioni interessate.

Tutto questo richiede l'impegno e la collaborazione di diverse persone che costituiscono una rete capillare sempre attiva la cui opera, ai diversi livelli, può essere così sintetizzata:

1) rilevamento delle valanghe già cadute, schedatura e formazione di un catasto delle stesse;

2) studio della dinamica ed analisi dei danni;

3) rilevamento delle precipitazioni nevose;

4) redazione della carta reale e potenziale delle valanghe;

5) acquisizione delle informazioni e delle previsioni meteorologiche;

6) analisi delle informazioni ed elaborazione delle previsioni su scala nazionale e regionale;

7) redazione del bollettino valanghe e sua diffusione attraverso organi di informazione nazionali e locali.

Le attività più complesse e delicate vengono svolte, a livello di zona, dall'« esperto », il quale inoltre provvede all'istruzione dei collaboratori-rilevatori e presta anche la sua opera nell'eventualità di operazioni di assistenza di soccorso. All'esperto infine vengono sempre più di frequente richiesti pareri o consulenze sia da privati che da enti pubblici in ordine alla fattibilità ed alla sicurezza delle inziative in zona montana.

In alcuni casi la concessione di contributi o di altre agevolazioni per opere da realizzarsi in montagna è subordinata al parere degli esperti sulla localizzazione e sulle soluzioni del progetto.

L'attività di rilevamento delle valanghe e delle precipitazioni nevose, nel contesto del più complesso studio dell'ambiente montano, deve considerarsi finalizzata alla più razionale utilizzazione di quel territorio, per la sicurezza delle vie di comunicazione e delle altre opere e per l'adozione quindi di particolari misure e criteri di progettazione.

La funzione di previsione, che pur necessariamente si avvale delle risultanze dei rilevamenti, è invece più immediatamente legata ai problemi della incolumità delle persone e va quindi collocata nel più generale ambito dei servizi della protezione civile.

La preparazione professionale degli esperti è oggi curata dal CAI attraverso appositi corsi e viene svolta in analogia a quanto si fa in altri Paesi d'Europa, con i quali esistono rapporti di reciproca collaborazione ed informazione, sulla base di criteri tecnici e metodologici oramai uniformemente adottati.

Da quanto sopra esposto e considerato, e con espresso riferimento a quanto contenuto nell'ampia relazione che accompagna il disegno di legge di iniziativa del senatore Del Ponte ed altri, emerge l'esigenza di un riconoscimento del titolo e della professione di esperto di neve e valanghe.

Ciò corrisponde ad una comprensibile richiesta degli interessati, ma soprattutto alla esigenza di dare una più precisa definizione dei compiti degli esperti, per una migliore organizzazione della loro attività e per circondarla di quelle garanzie che sono necessarie quando si operi in connessione alle disposizioni ed agli istituti della protezione civile.

L'iniziativa va quindi ritenuta valida e, a giudizio della Commissione, meritevole di accoglimento.

Prima di illustrare brevemente l'articolato, va precisato che la Commissione ha ritenuto di apportare alcune modificazioni all'originario progetto, approvando i relativi emendamenti.

All'articolo 1 si prevede l'istituzione di un elenco professionale degli esperti, la cui tenuta è affidata al Club alpino italiano, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Va ricordato che il CAI, per effetto della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è dotato di personalità giuridica ed ha fra i suoi compiti quello di assumere iniziative per la prevenzione degli infortuni in montagna e di organizzare i corsi per gli aspiranti alla professione di guida alpina.

Con le disposizioni dell'articolo 2 si stabilisce che l'iscrizione all'elenco costituisce autorizzazione all'esercizio professionale e che, per ottenere l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3, è necessario ottenere una qualificazione professionale. La stessa, attestata dal CAI, viene conseguita a seguito di esame di idoneità, dopo aver frequentato apposito corso organizzato dal Servizio valanghe.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 affidano al Club alpino italiano il compito di redigere lo statuto professionale dell'esperto, nel quale dovranno essere previste le attribuzioni e i conseguenti diritti e doveri, le condizioni di ammissione ai corsi di qualificazione, le modalità del loro svolgimento, nonchè quelle dell'esame finale di idoneità ed, infine, i fatti che comportano sospensione o decadenza dalla professione.

Allo statuto dovrà essere allegata anche la tariffa dei compensi. Statuto e allegato dovranno ottenere l'approvazione del Ministro dell'interno.

L'articolo 5, infine, prevede la possibilità che, in via transitoria, possano essere iscritti all'elenco coloro che, per un periodo non inferiore a due anni ed in epoca anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, abbiano svolto attività ricomprese nelle attribuzioni dell'esperto.

Concludendo, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame nel testo proposto dalla Commissione, il relatore è consapevole che il problema della previsione e quindi della prevenzione delle valanghe investe tanti altri aspetti, legati soprattutto al territorio. Ritiene tuttavia che un significativo passo possa compiersi anche attribuendo un riconoscimento professionale a quegli operatori che in montagna da tempo ed utilmente concorrono alla soluzione del problema.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

30 novembre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che venga modificato l'articolo 2.

L'articolo 2, infatti, affida lo svolgimento dell'esame di abilitazione al Club alpino previa frequenza di un apposito corso di qualificazione presso lo stesso ente. La norma non stabilisce neanche negativamente i modi di svolgimento dell'esame, la determinazione dei quali è dunque lasciata all'arbitrio dell'ente. Su questo punto l'articolo 2 viola norme costituzionali (articoli 33 e 3 della Costituzione) poichè non contiene, per i concorrenti, le garanzie che invece essi hanno per la abilitazione alle altre professioni.

BRANCA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

È istituito l'albo professionale degli esperti di neve e valanghe.

L'albo è tenuto dal Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano, sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, oltre ai requisiti elencati nel successivo articolo 3, è necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe, rilasciata dal Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano, al termine di un apposito corso di qualificazione.

L'iscrizione all'albo costituisce titolo indispensabile per l'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe.

Art. 3.

Oltre al possesso del requisito professionale di cui all'articolo precedente, per l'iscrizione all'albo è necessario:

1) essere cittadino italiano;

2) aver compiuto la maggiore età;

3) godere il pieno esercizio dei diritti civili.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano redige lo statuto professionale dell'esperto di neve e valanghe, nel quale dovranno essere specificati:

1) i diritti, i doveri e le attribuzioni degli esperti;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È istituito l'elenco professionale degli esperti di neve e valanghe.

L'elenco è tenuto dal Club alpino italiano, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Art. 2.

L'iscrizione all'elenco costituisce autorizzazione all'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe.

Per ottenere l'iscrizione è necessario che il richiedente, oltre al posessso dei requisiti elencati nel successivo articolo 3, abbia conseguito la qualificazione professionale di esperto di neve e valanghe.

La qualificazione professionale è attestata dal Club alpino italiano e viene conseguita a seguito di esame di idoneità del richiedente che abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione organizzato dal Servizio valanghe italiano.

Art. 3.

Oltre al possesso del requisito professionale di cui all'articolo precedente, per ottenere l'iscrizione all'elenco il richiedente deve:

1) identico;

2) identico;

3) avere il godimento dei diritti civili.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Club alpino italiano redige lo statuto professionale dell'esperto di neve e valanghe, nel quale dovranno essere specificati:

1) le attribuzioni, i diritti ed i doveri dell'esperto;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

2) le modalità per lo svolgimento dei corsi di qualificazione previsti dall'articolo 2, nonchè i requisiti necessari per l'ammissione alla loro frequenza;

3) gli eventi che comportano la sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo.

Allo statuto deve essere allegata la tariffa professionale degli onorari e delle indennità.

Lo statuto, con l'allegata tariffa professionale, è emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5.

Hanno diritto all'iscrizione all'albo, a domanda, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione, sulla base di un attestato rilasciato dal Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano, semprechè ricorrano le condizioni elencate nell'articolo 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e di frequenza del corso di qualificazione previsto dall'articolo 2, le prove dell'esame finale di idoneità;

3) i fatti che comportano la sospensione dall'esercizio della profesione e la cancellazione dall'elenco.

Allo statuto deve essere allegata la tariffa professionale dei compensi e delle indennità.

Lo statuto, con l'allegata tariffa, è approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5.

In via transitoria, possono essere iscritti all'elenco di cui all'articolo 1 coloro che dimostrino di aver svolto, in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non inferiore ad anni due, attività rientranti nelle attribuzioni dell'esperto di neve e valanghe, in base ad attestazione rilasciata dal Servizio valanghe italiano.

L'iscrizione ha luogo semprechè ricorrano le condizioni elencate nell'articolo 3.